CAMERA DEI DEPUTATI N. 2561

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHETTINO, LA CERRA

Norme per le sostituzioni dei coordinatori amministrativi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado

Presentata il 18 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, la legge 6 ottobre 1988, n. 426, e la legge 23 giugno 1990, n. 168, disciplinano le sostituzioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche.

Le sostituzioni del personale di cui trattasi assente dal servizio, vengono effettuate dai capi d'istituto sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, predisposte in relazione alle corrispondenti graduatorie provinciali.

Il capo d'istituto è tenuto a dare comunicazione al provveditore agli studi delle assunzioni effettuate.

Le leggi n. 426 del 1988 e n. 168 del 1990, prevedono una specifica casistica che il capo d'istituto deve osservare per le dette sostituzioni del personale assente.

Le stesse disposizioni di legge danno luogo ad una sperequazione notevole tra gli aspiranti a supplente riferite alle diverse categorie di dipendenti.

Infatti, nei casi di assenza o impedimento del coordinatore amministrativo, a differenza di quanto accade per il restante personale amministrativo tecnico ed ausiliario, per assenze fino a 20 giorni, le funzioni vengono attribuite al collaboratore amministrativo, in servizio nella scuola o istituto, avente maggiore anzianità di servizio nel ruolo.

Le stesse disposizioni, in contrasto con quanto è previsto per il restante personale, prevedono ancora che: qualora l'assenza del coordinatore amministrativo sia prevista per un periodo superiore ai venti giorni, il capo d'istituto verificherà la possibilità di affidare le funzioni del citato

coordinatore ad un collaboratore amministrativo in servizio nell'istituto medesimo.

Per far fronte alle citate esigenze il capo d'istituto, all'inizio di ogni anno scolastico acquisisce le istanze dei collaboratori amministrativi che si dichiarino disponibili alla sostituzione temporanea del coordinatore; l'individuazione è effettuata dal capo d'istituto, sentito lo stesso coordinatore e previa valutazione dei titoli culturali e di servizio eventualmente prodotti dai collaboratori interessati.

Come se non bastasse, ancora, in base all'articolo 7 della legge n. 426 del 1988, nei casi in cui non sia possibile affidare le funzioni del coordinatore amministrativo ad alcuno dei collaboratori titolari nella stessa scuola, il capo d'istituto informa tempestivamente il provveditore agli studi, il quale verificherà la possibilità di attribuire la reggenza ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.

Per tale circostanza ogni ufficio scolastico provinciale è tenuto a predisporre annualmente - sulla base della specifica disciplina che tiene conto dell'anzianità di servizio, della viciniorità, nonché del tipo di istituto - un elenco dei coordinatori amministrativi di ruolo disponibili ad accettare la reggenza dell'ufficio di segreteria di altra istituzione scolastica.

Da quanto esposto si evince con chiarezza che con la normativa vigente è praticamente preclusa, agli aspiranti a nomine in sostituzione di coordinatori amministrativi assenti o impediti, la possibilità di poter prestare servizio, per le funzioni in parola, presso le istituzioni scolastiche.

Vengono, in sostanza, del tutto vanificate le legittime attese di tantissimi giovani disoccupati e le medesime graduatorie provinciali, di circolo e di istituto.

Gli aspiranti supplenti coordinatori amministrativi vengono fortemente ed ingiustamente penalizzati rispetto agli aspiranti supplenti del personale esecutivo ed ausiliario, rispetto ai quali non opera la normativa restrittiva dianzi esposta che esplica i propri effetti solo e soltanto relativamente alle sostituzioni dei coordinatori amministrativi assenti dal servizio od impediti.

Con la presente proposta di legge s'intende sanare la discriminazione che le citate disposizioni di legge determinano nei confronti di aspiranti supplenti dei coordinatori amministrativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nei casi di assenza o impedimento del coordinatore amministrativo, per assenze fino a dieci giorni, le funzioni vengono attribuite al collaboratore amministrativo, in servizio nella scuola o istituto, avente maggiore anzianità di servizio nel ruolo.

2. Le sostituzioni dei coordinatori amministrativi, per assenze superiori ai dieci giorni, vengono effettuate dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto predisposte in relazione alle corrispondenti graduatorie provinciali. Delle corrispondenti assunzioni, il capo d'istituto deve dare tempestiva comunicazione al provveditore agli studi.

3. Il presente articolo si applica anche per le sostituzioni dei coordinatori amministrativi in servizio presso gli istituti tecnici commerciali, gli istituti tecnici per geometri e i licei scientifici.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2561
Lire 500